

COMUNE DI COLBORDOLO

ordinanza n. 774

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEGLI AUTOCARRI
DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI BOTTEGA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Premesso che il presente provvedimento costituisce, per quanto di competenza, attuazione di un progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autocarri di peso complessivo superiore alle 3.5 t. in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia - elaborato dalla provincia di Pesaro e Urbino;
- Premesso che la strada statale SS. 423 Urbinate, in corrispondenza del centro abitato di Bottega, presenta un intenso traffico di autocarri, autotreni ed autosnodati con provenienza o destinazione le zone industriali limitrofe;
- considerato che tale stato provoca, sia nelle ore diurne che notturne, notevole disagio, soprattutto acustico, alla popolazione residente, nonché pericolo per la circolazione dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori e dei restanti veicoli in genere;
- considerato che per accedere alle zone industriali è possibile avvalersi della SP. 30 Montelabbatese, la quale risulta essere, per caratteristiche tecniche, dimensioni ed ubicazione più idonea alla circolazione di autocarri, autotreni e autosnodati;
- avvertita compiutamente la necessità di regolamentare la circolazione del traffico pesante sulla SS. 423 all'interno del centro abitato di Bottega, per evitare situazioni di disagio e di pericolo per la popolazione residente e per gli utenti della strada;
- visti i nulla osta degli enti proprietari della strada e della prefettura;
- vista la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 23.11.2000 in cui si esprime parere favorevole sull'attuazione del progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autocarri di peso complessivo superiore alle 3,5 t. in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova ed in cui si illustrano i criteri con cui realizzare, seppure in modo parziale, tale progetto;
- atteso che non è possibile procedere ad una compiuta realizzazione del piano de quo in quanto l'intersezione tra la SS. 423 e la SP. 30 a Morciola non consente il regolare deflusso degli autocarri e del restante traffico veicolare;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto lo statuto comunale;
- ritenuto, per ovviare alla situazione di disagio e pericolo sopra esposta, di dare attuazione, seppur in modo parziale, al progetto di cui sopra e al provvedimento in oggetto;

ORDINA

Con decorrenza 4 dicembre 2000

- 1) il divieto di transito a tutti gli autocarri aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone;
- 2) il divieto di transito a tutti gli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone sulla S.S. 423 al Km. 12+320 (bivio via Fornaci) con conseguente obbligo, per i veicoli provenienti con direzione Urbino-Pesaro, di svolta a destra per immettersi in via Fornaci;
- 3) di installare il segnale di deviazione consigliata autocarri di massa superiore a 3,5 t. (fig. II 351 art. 135 Reg.) sulla SP. 3 al Km. 3+700 invitando i veicoli in transito con direzione Montecalvo in Foglia-Montecchio ad immettersi nella via Del Foglia;
- 4) la direzione obbligatoria a destra per tutti gli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito sulla SS. 423 con direzione Urbino-Pesaro al Km. 14+400 (intersezione con SP. 30 – bivio Morciola) con obbligo di immettersi sulla SP. 30, ad esclusione di quelli previsti al punto 5) della presente ordinanza e di quelli diretti nella zona industriale di Talacchio;
- 5) la direzione obbligatoria a sinistra per tutti gli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito sulla SS. 423 con direzione Pesaro-Urbino al Km. 12+320 (bivio via Fornaci) con obbligo di immettersi in via Fornaci.

Le disposizioni ai punti 2-3 si rendono indispensabili al fine di coordinare la presente ordinanza con l'analogo provvedimento di divieto di transito autocarri di massa superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Montecchio di competenza del Comune di Sant'Angelo in Lizzola.

- 6) dal divieto di cui ai punti 1-2-3 sono escluse le sottocitate fattispecie:
 - a) gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno del centro abitato di Bottega;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sottoelencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dal Consorzio Intercomunale Pesarese "Pian del Bruscolo";
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati", potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale, soggetto ad imposta di bollo, rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

È fatto obbligo, di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito nel centro abitato di Bottega o di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La polizia municipale del Consorzio "Pian del Bruscolo" nella persona del comandante è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 29 novembre 2000

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing GAI Lorenzo

COMUNE DI COLBORDOLO

ordinanza n. 1011

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEGLI AUTOCARRI
DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A T. 3,5 NEL CENTRO ABITATO DI MORCIOLA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Premesso che il centro abitato di Morciola è attraversato, da un considerevole numero di autocarri, autotreni ed autosnodati con provenienza o destinazione le zone industriali limitrofe;
- considerato che tale stato provoca, notevole disagio e pericolo per la circolazione dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori e dei restanti veicoli in genere, soprattutto sulla S.P. 423 nella porzione di strada compresa tra le rotonde poste al Km. 14+000 e al Km. 14+400 in quanto nel predetto tratto la carreggiata subisce un restringimento, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni con via per Morciola e via Mulino Ruggeri;
- considerato che per accedere alle varie zone industriali è possibile avvalersi della SP. 30 Montelabbatese, nonché della nuova strada che collega detta arteria con la S.P. 423 e la zona industriale di Talacchio, le quali risultano essere, per caratteristiche tecniche e strutturali più idonee alla circolazione di autocarri, autotreni e autosnodati;
- avvertita compiutamente la necessità di regolamentare la circolazione del traffico pesante nel centro abitato di Morciola, per evitare situazioni di disagio e di pericolo per la popolazione residente e per gli utenti della strada;
- vista la delibera di giunta n. 68 del 17.04.2004 con la quale si dispone di interdire agli autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti a trasporto di persone, il transito nel Centro abitato di Morciola sulla S.P. 423 nel tratto compreso tra le rotonde poste ai Km. 14+000 e Km. 14+400, fissando contestualmente i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- visto gli artt. 107-109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- visto lo statuto comunale;
- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. dalla Provincia di Pesaro Urbino, ente proprietario della strada in oggetto, con nota prot. n. 2943 del 22.04.2004 circa l'opportunità di interdire agli autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti a trasporto di persone, il transito nel centro abitato di Morciola sulla S.P. 423 nel tratto compreso tra le rotonde poste ai Km. 14+000 e Km. 14+400;
- sentito il parere del Corpo di Polizia Municipale Unione "Pian del Bruscolo";
- ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

- 1) con decorrenza dal 24.04.2004 di istituire il divieto di transito agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone all'interno del centro abitato di Morciola sulla S.P. 423 nel tratto compreso tra le rotonde di poste ai Km. 14+000 e Km. 14+400 secondo

lo schema indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di esentare dal suddetto divieto le sotto citate fattispecie:
- a) gli autocarri i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno dell'area interessata dal divieto;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", comprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sotto elencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Municipale dell'Unione "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopra citate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati", potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione, esclusivamente per recarsi presso la propria residenza, domicilio o dimora, solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dalla Polizia Municipale dell'Unione "Pian del Bruscolo" dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito nel centro abitato di Morciola - Bottega ovvero di esibire la documentazione comprovante il carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione "Pian del Bruscolo" nella persona del comandante è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n 495/1992.

Colbordolo, lì 22 aprile 2004

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Ing. Lorenzo Gai

COMUNE DI COLBORDOLO

ordinanza n. 1031

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1011 DEL 22/04/2004 RELATIVA ALLA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEGLI AUTOCARRI DI
MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A T. 3,5 NEL CENTRO ABITATO DI MORCIOLA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Premesso che il centro abitato di Morciola è attraversato, da un considerevole numero di autocarri, autotreni ed autosnodati con provenienza o destinazione le zone industriali limitrofe;
- considerato che tale stato provoca, notevole disagio e pericolo per la circolazione dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori e dei restanti veicoli in genere, soprattutto sulla S.P. 423 nella porzione di strada compresa tra le rotatorie poste al Km. 14+000 e al Km. 14+400 in quanto nel predetto tratto la carreggiata subisce un restringimento, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni con via per Morciola e Via Mulino Ruggeri;
- considerato che per accedere alle varie zone industriali è possibile avvalersi della SP. 30 Montelabbatese, nonché della nuova strada che collega detta arteria con la S.P. 423 e la zona industriale di Talacchio, le quali risultano essere, per caratteristiche tecniche e strutturali più idonee alla circolazione di autocarri, autotreni e autosnodati;
- vista la delibera di giunta n. 68 del 17.04.2004 con la quale si dispone di interdire agli autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti a trasporto di persone, il transito nel Centro abitato di Morciola sulla S.P. 423 nel tratto compreso tra le rotatorie poste ai Km. 14+000 e Km. 14+400, fissando contestualmente i criteri generali per dare corso al presente provvedimento;
- vista l'ordinanza n. 1011 del 22.04.2004 con la quale si è istituito il divieto di transito agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone all'interno del centro abitato di Morciola sulla S.P. 423 nel tratto compreso tra le rotatorie poste ai Km. 14+000 e Km. 14+400;
- vista la necessità di integrare l'ordinanza n. 1011 del 22.04.2004 così come di seguito riportato:
 - 1) istituzione del divieto di transito agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone in Via Mulino Ruggeri all'altezza dell'incrocio tra la S.P. 30 Sant'Angelo Montelabbate e via Molino Ruggeri, provenendo da Pesaro, così come indicato nella planimetria allegata;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- visto gli artt. 107-109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- visto lo statuto comunale;
- visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. dalla Provincia di Pesaro Urbino, Ente proprietario della strada in oggetto, con nota prot. n. 2943 del 22.04.2004 circa l'opportunità di interdire agli autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, il transito nel centro abitato di Morciola sulla S.P. 423 nel tratto compreso tra le rotatorie poste ai Km. 14+000 e Km. 14+400;
- sentito il parere del Corpo di Polizia Municipale Unione "Pian del Bruscolo";
- ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

- visto il provvedimento n. 4 del 15/06/2004 con il quale il Sindaco ha nominato il Dott. Castelli Ugo Responsabile dell'Area Tecnica;

ORDINA

- 1) di integrare l'ordinanza n. 1011 del 22.04.2004 mediante l'istituzione del divieto di transito agli autocam di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone in Via Mulino Ruggeri, all'altezza dell'incrocio tra la S.P. 30 Sant'Angelo Montelabbate e via Molino Ruggeri, provenendo da Pesaro, così come indicato nella planimetria allegata;
- 2) di esentare dal suddetto divieto le sotto citate fattispecie:
 - a) gli autocarri i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno dell'area interessata dal divieto;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", comprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sotto elencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Municipale dell'Unione "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopra citate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati", potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione, esclusivamente per recarsi presso la propria residenza, domicilio o dimora, solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dalla Polizia Municipale dell'Unione "Pian del Bruscolo" dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito nel centro abitato di Morciola - Bottega ovvero di esibire la documentazione comprovante il carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell'Unione "Pian del Bruscolo" nella persona del comandante è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell' art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero

dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all' art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n 495/1992.

Colbordolo, lì 25 giugno 2004

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Castelli Dott. Ugo